



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza Presidente Giunta regionale 9 giugno 2026 - n. 484

Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole 2

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 9 giugno 2026 - n. 484

Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 2, comma 4, lett. c), e 25, comma 2, dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che consente al Presidente della Giunta regionale di adottare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso;

Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto l'art. 650 del Codice penale;

Considerato che l'innalzamento delle temperature tipico della presente stagione e di quella estiva rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno, con esposizione diretta alla radiazione solare;

Considerato che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

Considerate le «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», approvate nella seduta del 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che offrono una visione d'insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare e che costituiscono una sintesi dei documenti elaborati dalle Regioni, tra cui la Regione Lombardia;

Ritenuto che l'applicazione delle suddette linee di indirizzo in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche sono influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, assicura in linea di massima un'adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto peraltro che in alcuni settori lavorativi nelle ore dalle 12.30 alle 16.00, per l'elevato valore dei parametri microclimatici, l'applicazione delle sopracitate linee guida potrebbe non garantire un adeguato livello di protezione e che pertanto è opportuno adottare provvedimenti aggiuntivi a tutela della salute dei lavoratori finalizzati a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute;

Considerato altresì che l'INAIL, nell'ambito del progetto Workimate (INAIL-CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web www.workimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione dei lavoratori ad elevate temperature, proprio al fine di contenere tale rischio;

Visto il d.d.s. 26 giugno 2024, n. 9642 «Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in edilizia»;

Visto il d.d.s. 17 maggio 2024, n. 7527 «Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del piano mirato di prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura»;

Ritenuta la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Lombardia interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

Ritenuta quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio lombardo interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili

all'aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, di disporre, dal 10 giugno 2026 e fino al 23 settembre 2026, il divieto di svolgere l'attività lavorativa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.workimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00 segnali un livello di rischio «ALTO» e più specificatamente sul sito <https://app.workimate.it/ordinanza-caldo-lavoro/>;

Dato atto che si è tenuta una riunione con le parti sociali e datoriali e le ATS in data 8 giugno 2026 per la definizione dei contenuti della presente Ordinanza;

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui al citato art. 32 della legge 833/1978, per l'adozione di un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa,

ORDINA:

- è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 10 giugno 2026 e fino al 23 settembre 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito <https://app.workimate.it/ordinanza-caldo-lavoro/>;
- il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- in tutte le lavorazioni all'aperto (ad esempio attività logistiche svolte nei piazzali, baie di carico e scarico) e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» ed altresì il ricorso a tecnologie innovative per la valutazione del rischio relativo alle condizioni meteorologiche (ad esempio termo-igrometro con tecnologia bluetooth nel singolo cantiere per l'identificazione dell'indice «humidex» locale);

La mancata osservanza del divieto di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi limitati all'ambito territoriale di riferimento.

RACCOMANDA

altresì ai Comuni di valutare l'opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.

La presente ordinanza è pubblicata sul Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.L.) del 9 giugno 2026 e sul sito istituzionale della Giunta regionale e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti i Sindaci dei comuni lombardi, alle ATS ed alle ASST, nonché ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presidente
Attilio Fontana